

CONVENZIONE TRA L'UNIONE TRESINARO SECCHIA E L'ASSOCIAZIONE "IL CAMPANONE" PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E SUPPORTO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI SCANDIANO, CASALGRANDE, RUBIERA, CASTELLARANO, VIANO E BAISO.

REP N. 262

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'UNIONE TRESINARO SECCHIA, CF/PI 02337870352 , rappresentata dal Dirigente del III° Settore Polizia Locale - Protezione civile Comandante dott. Italo Pasquale Rosati, domiciliato per la carica in Corso Vallisneri n. 6 a Scandiano (RE).

E

L'Associazione "Il Campanone" Gruppo volontari per la Protezione Civile O.N.L.U.S. con sede legale a Scandiano (RE) Via XXV Aprile n. 1 C.F. 91085520350 rappresentata dal legale Rappresentante Incerti Bonfiglio nato a Scandiano il 31/08/1964 C.F. NCRBFG64M31I496B in qualità di Presidente domiciliato per la carica in Scandiano (RE) – di seguito denominata Associazione

PREMESSO

- che l'art. 117, comma 3, della Costituzione individua la protezione civile tra le materie di legislazione concorrente;
- che il D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore – all'art. 4 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e culturale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il conseguimento delle finalità di interesse generale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

VISTE

- la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge - quadro sul volontariato", e, in particolare, gli artt. 1, 5, 6, 7, 10 e 13;
- la legge regionale sul volontariato n. 12, del 21.02.2005;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 108, relativo alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in materia di protezione civile;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e, in particolare l'art. 5;

- la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che ha istituito il "*Fondo regionale di protezione civile*", ripartito annualmente tra tutte le regioni e le province autonome, finalizzato a "*finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali*";

- la legge regionale n. 1 del 07 febbraio 2005 , recante norme in materia di protezione civile e volontariato;

- il decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 259 del 18 novembre 2010 concernente il Regolamento regionale in materia di volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna;

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 (G.U. n. 81 del 7.4.2014), nella quale all'art 1, comma 112, dispone che “Qualora i comuni appartenenti all’Unione conferiscano all’Unione la funzione della protezione civile, all’Unione spettano l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di emergenza di cui all’art 15, commi 3-bis e 3-ter, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione ed approvvigionamento, mentre i Sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all’art. 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992”;

- il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione Civile) e art. 12 (Funzioni dei comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del servizio nazionale di Protezione Civile) con riferimento al comma 1, in base al quale “*lo svolgimento in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni*”, e del comma 2 in cui si prevede che “*Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell’art.1, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l’attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori ..*” ed in particolare quanto previsto dalla lettera e) “*alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell’art 3 comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione*”;

PREMESSO INOLTRE CHE

- la presente convenzione è stata approvata con Deliberazione di Giunta Unione n. 56 del 17/10/2023, esecutiva a norma di legge

SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

Art.1

(Finalità ed oggetto)

1. La presente convenzione, in base al principio di sussidiarietà sancito dal Codice di Protezione Civile di cui al D.lgs. n. 1 del 2018, in relazione al Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. n. 117 del 2017, ha come obiettivo la definizione dei rapporti di reciproca collaborazione tra l’Unione Tresinaro Secchia e le Associazioni di Volontariato presenti e che già operano, al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il sistema di protezione civile nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione nonché sviluppare forme

di collaborazione con il Corpo della Polizia Locale, nonché per dare esecuzione ai piani comunali e intercomunale di emergenza di protezione di civile.

2. Annualmente l'Unione Tresinaro Secchia III° Settore – Polizia Locale e Protezione Civile definisce e determina le attività di protezione civile da svolgere in convenzione con l'Associazione . Nell'ambito di tale quadro complessivo delle attività l'Unione Tresinaro Secchia e l'Associazione "Il Campanone" concordano, sul piano tecnico, un programma operativo annuale per l'attuazione della presente convenzione.
3. In base alla presente convenzione e nei limiti di cui al comma precedente, il programma operativo annuale può articolarsi nelle seguenti attività:
 - a. il concorso dell'Associazione firmataria della presente convenzione per l'attivazione degli interventi in previsione o in caso di eventi emergenziali di qualsiasi tipologia, secondo le modalità operative previste nei piani comunali e intercomunale di emergenza di protezione di civile e che potranno essere stabilite dalle parti successivamente con protocolli operativi, prevedendo, in particolare, la costante reperibilità di un proprio qualificato referente e l'attivazione di squadre di volontari per le esigenze connesse con le situazioni di crisi e di emergenza, da prestarsi sui comuni aderenti all'Unione oltre all'attività di supporto alla Polizia Locale;
 - b. la concessione di contributi finalizzati a garantire quanto previsto nella presente convenzione il cui personale, l'Associazione in convezione si impegna a garantirne la corretta formazione, addestramento, equipaggiamento nonché idonea stipula di copertura assicurativa;
 - c. la definizione congiunta delle modalità di condivisione delle strutture, del personale e dei mezzi delle varie Associazioni allo svolgimento di esercitazioni promosse dall'Unione, articolate per simulazioni di emergenza e con la presenza contestuale anche di altre strutture operative istituzionali, nel rispetto dei singoli Statuti delle associazioni di volontariato coinvolte;
 - d. condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento alle diverse tipologie di rischio, anche mediante mezzi informatici, secondo procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi concordemente definite, nonché l'acquisizione, secondo le vigenti disposizioni normative, dei supporti hardware e software eventualmente necessari;
 - e. l'implementazione delle connessioni e delle radio-comunicazioni tra il C.O.C (Centro Operativo Comunale), il C.O.M (Centro Operativo Misto), il C.S. (Centro Sovracomunale) e le strutture delle varie Associazioni, per assicurare i migliori collegamenti in situazioni di crisi.
 - f. la definizione di procedure operative per migliorare e rendere sempre più efficaci le modalità di informazione, attivazione e coordinamento degli interventi delle parti in previsione od in occasione di crisi ed emergenza ai fini di protezione civile;
 - g. attività di supporto ai compiti istituzionali della Polizia Locale, da concordare in occasione di eventi straordinari, in coerenza con la normativa nazionale, e regionali che disciplinano la materia.

Art. 2

(Procedura di approvazione del programma operativo annuale)

1. Il programma operativo annuale di attuazione della presente convenzione viene elaborato, anche per stralci, secondo la seguente procedura:
 - a. entro il mese di dicembre di ciascun anno viene avviata una valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti con riguardo a tutte le attività presunte per l'anno successivo;
 - b. entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la programmazione di massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a verifica di compatibilità con le risorse disponibili nel bilancio associato, e viene, quindi, congiuntamente definito lo schema di programma operativo annuale, che non necessariamente deve contemplare tutte le tipologie di attività possibili;
2. In fase di prima applicazione il programma operativo annuale viene definito, anche per stralci, entro un mese dalla sottoscrizione del presente atto.

Art. 3

(Comitato tecnico)

1. Alle attività istruttorie per l'elaborazione e la definizione del programma operativo annuale di cui al precedente art. 2 provvede un Comitato tecnico per la cui attività non è previsto alcun compenso, composto dal Comandante della Polizia Locale e dal legale rappresentante dell'Associazione firmataria della presente convenzione.
2. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Comitato tecnico provvede anche alla verifica dell'attività svolta e redige, al riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del livello di perseguitamento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma nonché agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione dei successivi programmi annuali.

Art. 4

(Responsabilità ed oneri a carico dell'Associazione)

1. L' Associazione è tenuta ad assolvere i compiti definiti nel programma operativo annuale rispettando i termini temporali ivi previsti per le differenti attivazioni operative. In caso di mancato rispetto di tali termini e prescrizioni, il legale rappresentante è tenuto ad informare per iscritto l'Unione Tresinaro Secchia delle cause che hanno impedito di adempiere a quanto richiesto entro il limite temporale di 15 giorni.
2. L' Associazione si impegna ad assicurare, anche in regime ordinario, la presenza di un numero sufficiente di associati per sviluppare i programmi concordati e in base alla loro funzione o ruolo all'interno dell'organico.
3. L' Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna a dare immediata comunicazione all'Unione Tresinaro Secchia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero

intervenire nello svolgimento delle attività concordate.

4. L' Associazione si impegna ad inserire nelle attività oggetto della presente convenzione operatori in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e/o delle prestazioni richieste, certificate da appositi corsi di formazione (almeno corso base) ed addestramento all'uso delle attrezzature e mezzi nonché DPI ed idoneo equipaggiamento.
5. L' Associazione si impegna ad assicurare che i Volontari inseriti nei programmi di attività e che intervengono in situazioni di crisi o di emergenza siano coperti da assicurazione contro infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5

(Oneri a carico del bilancio dell'Unione e modalità di impiego delle risorse disponibili)

1. L'onere finanziario annuo a carico dell'Unione Tresinaro Secchia per l'attuazione della presente convenzione viene determinato nei limiti delle risorse assegnate dal bilancio, con apposito atto amministrativo adottato annualmente dall'Unione Tresinaro Secchia, nell'ambito della programmazione annuale dello stesso, prevedendo un importo annuale massimo liquidabile pari ad €. 9.800,00.
2. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attività previste nella presente convenzione che debbano essere attuate dall'Unione Tresinaro Secchia provvede il Comandante del III° Settore, Comandante del Corpo della Polizia Locale - Protezione Civile.

Art. 6

(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione - disposizione transitoria)

1. La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione a copertura delle attività della prima annualità in corso.
2. L'Unione Tresinaro Secchia III° Settore – Polizia Locale e Protezione Civile può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno quindici giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida per provata inadempienza agli impegni previsti nei precedenti articoli.
3. L'Associazione può recedere dalla presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno quindici giorni, per comprovati motivi rispetto agli impegni assunti dei prevedenti articoli

Art. 7

(Attività di verifica amministrativa)

L'Unione Tresinaro Secchia può, in qualsiasi momento, verificare le procedure amministrative messe in atto dall'Associazione per la gestione di interventi il cui finanziamento sia posto a carico dell'Unione.

Art. 8

(Controversie)

La sede competente per eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente convenzione che non trovino composizione in seno al Comitato tecnico di cui al precedente art. 3, è il Foro di Reggio Emilia.

Art. 9

(Registrazione)

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi degli art. 82 comma 5 del D. Lgs 117/2017 e art. 8 comma 1 della legge n. 266/1991.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 la presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.


Letto, approvato e sottoscritto.

Scandiano lì 11/12/2023

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL'ASSOCIAZIONE "Il Campanone"

Bonfiglio Incerti



"IL CAMPANONE"
GRUPPO VOLONTARI PER LA
PROTEZIONE CIVILE - O.D.V.
Via XXV Aprile n. 1
42019 - SCANDIANO (RE)
Codice Fiscale 91085520350
Cell. 333 7366052 -

IL DIRIGENTE - Settore III°

Polizia Locale – Protezione Civile

Comandante Polizia Municipale

Dott. Italo Pasquale Rosati

